

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 13294 Anno 2021**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: PELLECCIA ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 18/05/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 35847-2019 proposto da:

ZITOUNI ABDELHAK, elettivamente domiciliato  
in ROMA, V.S.TOMMASO D'AQUINO 116, presso  
lo studio dell'avvocato GIROLAMO OLIVIERO  
DE SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MICHELE MAIELLARO;

2021

- *ricorrente* -

75

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585,  
QUESTURA POTENZA;

- intimati -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI  
PACE di MELFI, depositata il 21/09/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 13/01/2021 dal  
Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA;

*l*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che:**

1. Zitouni Abdelhak, cittadino proveniente dal Marocco, ricorre, affidandosi a 3 motivi, per la cassazione del decreto di espulsione del Giudice di pace di Melfi che aveva respinto l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore nei confronti del ricorrente.
2. Il Ministero non si è costituito.

**Considerato che:**

**3.1.** Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. e, comunque, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 14 co. 5 del D.LGs 286/98 in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c..

Lamenta che la richiesta della terza proroga del trattenimento è stata sottoscritta dal dirigente dell'ufficio immigrazione su delega del questore Dottor Anzalone quando ormai quest'ultimo non era più l'organo verticistica della questura di potenza dal 31 maggio 2019. Il nuovo questore, dottoressa Fusiello si era limitata esclusivamente ad attribuire al vice Danilo Caligiuri il potere di partecipare all'udienza di convalida, proroga e riesame. Da ciò consegue che la richiesta del dirigente dell'Ufficio andava considerata irricevibile.

**3.2.** Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la "violazione c/o falsa applicazione degli artt. 13 e 24 Cost. e dell'art. 14 comma 5 del Dlags 286/98 in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3.

Denuncia che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Denuncia la motivazione apparente del provvedimento di proroga che è stato redatto su modulo prestampato e ponendo le crocette sulle caselle.

I due motivi che possono essere trattati congiuntamente, in quanto denunciano entrambi la legittimità del provvedimento impugnato, sono fondati.

Il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5 d. lgs n. 286 del 1998) Cass. n. 6064/2019).

Il Collegio intende dare seguito al predetto orientamento. Nel caso di specie la motivazione è meramente apparente in quanto è stata redatta su un modulo prestampato e compilato con le crocette.

**3.3.** Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 Cost. e dell’art. 14 comma 5 del D.lgs 286/98 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

4. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Melfi.

**P.Q.M.**

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Melfi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

*l*